



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 20 maggio 2014
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2014/0135 (NLE)**

**10072/14
ADD 1**

**AVIATION 121
COEST 176
NIS 28
RELEX 438**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine: Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea

Data: 13 maggio 2014

Destinatario: Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.: COM(2014) 257 final ANNEX 1

Oggetto: ALLEGATI Protocollo che modifica l'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, per tener conto dell'adesione all'Unione europea della Repubblica di Croazia della Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria, di un protocollo che modifica l'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2014) 257 final ANNEX 1.

All.: COM(2014) 257 final ANNEX 1



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 13.5.2014
COM(2014) 257 final

ANNEX 1

ALLEGATI

Protocollo che modifica l'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, per tener conto dell'adesione all'Unione europea della Repubblica di Croazia

della

Proposta di decisione del Consiglio

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria, di un protocollo che modifica l'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

PROTOCOLLO

che modifica l'accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, per tener conto dell'adesione all'Unione europea della Repubblica di Croazia

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA DI CROAZIA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

L'UNGHERIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

IL REGNO DI SPAGNA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e Stati membri dell'Unione europea (in appresso gli "Stati membri"),

L'UNIONE EUROPEA,

da un lato, e

e la Georgia,

dall'altro,

vista l'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea il 1° luglio 2013,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

La Repubblica di Croazia è parte dell'accordo sullo spazio aereo comune firmato dall'Unione europea e dai suoi Stati membri, da una parte, e dalla Georgia, dall'altra, il 2 dicembre 2010 (in appresso "l'accordo").

Articolo 2

Il testo dell'accordo in lingua croata, che è allegato al presente protocollo, fa fede alle stesse condizioni delle altre versioni linguistiche.

Articolo 3

1. Il presente protocollo è approvato dalle parti secondo le rispettive procedure interne. Esso entra in vigore alla data di entrata in vigore dell'accordo. Tuttavia, se il protocollo viene approvato dalle parti dopo la data di entrata in vigore dell'accordo, esso entra in vigore, a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, dell'accordo, un mese dopo la data dell'ultima nota trasmessa nell'ambito di uno scambio di note diplomatiche tra le parti che confermi l'avvenuto espletamento di tutte le procedure necessarie per la sua entrata in vigore.

2. Il presente protocollo si applica su base provvisoria a decorrere dalla data in cui è firmato dalle parti.

Articolo 4

Fatto a...., in duplice copia, il... 2014...in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, georgiana, greca, inglese, italiano, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

PER GLI STATI MEMBRI

PER LA GEORGIA

PER L'UNIONE EUROPEA